

Anno	Titolo	Classe	
2014	IX	01	ARRIVO

Avv. Gianluca Graziani
 P.zza del Gesù, 9
 00044 FRASCATI (RM)
 Tel. 06.9426062 - Cell. 347.6332198

COPIA

Prot. n. 47155 Del 19/11/2014



GIUDICE DI PACE DI VELLETRI

Anno 2014
 Sezione PROT
 Numero 47155
 Data 19/11/2014

	<i>Atto di citazione in opposizione</i>	<u>Procura speciale</u>
	<i>all'esecuzione ex art. 615 1° comma c.p.c.</i>	
PER: Giovan Battista Crescenzi (c.f. CRSGNB67A23D773X) residente in	Roma, in via di Valle Morta n.13, rappresentato e difeso dall'avvocato	Io sottoscritto Giovan Battista Crescenzi delego l'Avv. Gianluca Graziani, con studio in Frascati, in Piazza del Gesù n.9, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, ed in ogni sua fase e grado; anche di appello, di esecuzione, opposizione all'esecuzione, come pure nelle fasi successive e consequenziali, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire, di chiamare in causa terzi, transigere e conciliare in via giudiziale e o stragiudiziale, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, incassare somme e rilasciare quietanza, deferire e riferire giuramenti decisori.
Gianluca Graziani (c.f. GRZ GLC 74S 09H 501L) con studio in Frascati, in	Piazza del Gesù n. 9, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio	All'uopo eleggo domicilio presso il suo studio sito in Frascati in Piazza del Gesù n.9.
come da mandato steso a margine del presente atto. Ai sensi e per gli	effetti degli artt 133, 134 e 176 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si	Autorizzo al trattamento dei dati personali ex art.10 L.675/96 e successive modifiche Frascati, li
dichiara di volere ricevere le relative comunicazioni al numero di fax	06.942.67.68, nonché all'indirizzo di posta elettronica	
gianluca.graziani@oavlegalmail.it.	NEI CONFRONTI DI: Comune di Frascati in persona del sindaco pro-	Giovan Battista Crescenzi
tempore, con sede in Piazza Marconi n.1 Frascati	NEI CONFRONTI DI: Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale	
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, in Via Lungotevere	Flaminio n.18 (00196) nella qualità di agente di riscossione per la	Per autentica Avv. Gianluca Graziani
Provincia di Roma.		
	PREMESSA	
Il sig. Giovan Battista Crescenzi a seguito di una visura presso gli sportelli	di Equitalia sud s.p.a. veniva a conoscenza dell'emissione nei suoi	
confronti, quale proprietario dell'autovettura tg CK334DG, di due cartelle	esattoriali per pretese violazioni al codice della strada avvenute nel	
Comune di Frascati, nello specifico:	-la n.0972010319576879000, dell'importo di €91,81 per una violazione	

2014
PROF. 47155
Data 19/11/2014

commessa il 16.10.2008;

- la n. 09720110027788049000, dell'importo di €630,28 per una serie di violazioni commesse rispettivamente il 14.8.2007, 13.9.2007, il 13.3.2008, 28.3.2008,

oooooooooooooooooooo

Il sig. Giovan Battista Crescenzi, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del sottoscritto difensore, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e con il presente atto propone opposizione avverso le cartelle esattoriale sopra precisata emesse da Equitalia Sud s.p.a. su incarico del Comune di Frascati per i motivi che di seguito si precisano.

Occorre innanzitutto rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.16412, del 25 luglio 2007, hanno stabilito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti (con le relative notificazioni) destinati con diversa e specifica funzione a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari allo scopo di rendere possibili per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e che può essere fatta valere dinanzi al giudice competente.

Nel caso de quo si è assistito ad una completa violazione del procedimento formativo della pretesa tributaria, con l'inevitabile conseguenza per

l'odierna opponente di vedersi limitato se non addirittura precluso il proprio diritto di difesa stante la mancata notifica non soltanto del verbale di accertamento della pretesa violazione al codice della strada, ma altresì degli avvisi bonari che precedono l'emissione della cartella esattoriale e della stessa cartella.

Omessa notifica dei verbali di accertamento

In via pregiudiziale ed assorbente si eccepisce pertanto le omesse notifiche dei verbali di accertamento rispettivamente il 14.8.2007, 13.9.2007, 13.3.2008, 28.3.2008. 16.10.2008 emessi dal Comune di Frascati (dalla scheda riepilogativa delle debenze della parte attrice, rilasciata da Equitalia sud non è dato rinvenire le date di notifica dei suddetti verbali) nei confronti del sig. Giovan Battista Crescenzi.

Infatti, nonostante le pretese violazioni al codice della strada sarebbero state commesse il 14.8.2007, 13.9.2007, 13.3.2008, 28.3.2008. 16.10.2008 i relativi atti di accertamento non sono mai stati notificati all'opponente che ne è venuta a conoscenza soltanto a seguito di un controllo presso un'agenzia di Equitalia Sud s.p.a. e quindi ben oltre cinque anni dopo le pretese violazioni con una palese violazione del c.d.s. il quale prescriveva (al momento delle asserite violazioni) che la notifica del verbale di accertamento avvenga entro 150 giorni dalla contestazione.

La conferma di una tale circostanza è acclarata dall'assenza nel plico postale contenente il preavviso di fermo di qualsivoglia documento atto a provare sia la veridicità delle presunte trasgressioni, sia il supporto probatorio su cui le stesse si fondano, oltreché la dimostrazione dell'avvenuta contestazione delle infrazioni nonché della notifica delle

Anno 2014
Sezione PROT - 47155
Data 19/11/2014

stesse. Risulta conseguentemente chiara la lesione del diritto alla difesa, così come costituzionalmente garantito dall'art.24, subita dall'opponente, la quale non soltanto non ha mai avuto notizie in merito ai suddetti atti di accertamento, ma si è per di più vista preclusa la possibilità di contestare tempestivamente la asserita sanzione amministrativa inflittale.

Pertanto qualora il destinatario di un atto di accertamento contesti l'avvenuta notificazione del verbale di accertamento delle infrazioni, e l'Amministrazione convenuta non documenti l'avvenuta rituale notificazione, il giudice adito deve accogliere l'opposizione e dichiarare l'estinzione nei confronti dell'opponente dell'obbligazione pecuniaria.

Ma vi è di più sebbene, infatti, il mancato rispetto di alcune, necessarie formalità previste dalla legge non sia causa di nullità del procedimento è però necessario che entro i termini previsti "ex lege", il vizio originario del primo atto venga sanato per effetto della notifica, all'interessato, di ulteriori atti contenenti le formalità omesse con la prima notificazione (Cass. civ., sez. I, 03-02-1999, n. 898 Cass. civ., sez. I, 27-01-1998, Cass. civ., sez. I, 21-02-2001, n. 2494).

La Suprema Corte con la sentenza n.14097/2002 ha riconosciuto che in difetto di notifica del verbale di accertamento nel termine prescritto il successivo atto impositivo deve essere annullato perché scaturente da un provvedimento giuridicamente inesistente ponendo a carico dell'Ente impositore l'onere di produrre il verbale notificato a pena di nullità, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica (Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine quinquennale, previsto dall'art.

26 c4 D.p.r. 602/73 Suprema Corte con sentenza n.5789 del 15 marzo

2006).

L'omessa notifica del verbale di accertamento pertanto ha impedito al sig.

Crescenzi di tutelare i propri diritti, non soltanto rendendo improponibile il

ricorso innanzi il competente Ufficio Giudiziario, ma ha altresì impedito che

la stessa potesse essere ammessa al pagamento della sanzione in misura

ridotta. La Legge 689 del 1981 riconosce, infatti, la possibilità per il

trasgressore di essere ammesso al pagamento di una somma in misura

ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la

violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo

della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese

del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della

violazione.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

Sebbene le superiori eccezioni siano in grado di dare contezza alle ragioni

dell'opponente per mero scrupolo difensivo si precisa poi che l'art.28 della

L. 689/81 prevede un termine di anni 5 dal giorno in cui è stata commessa

la violazione per la notifica della cartella di pagamento.

Ebbene anche laddove l'amministrazione convenuta dimostrasse

l'avvenuta notifica dei verbali di accertamento del 14.8.2007, 13.9.2007,

13.3.2008, 28.3.2008. 16.10.2008 e delle successive cartelle esattoriali da

tale date non è stato inviato al ricorrente alcun atto interruttivo dei termini di

prescrizione.

Le somme richieste nella cartelle oggetto di impugnazione debbono quindi

considerarsi prescritte essendo decorso ampiamente il termine
quinquiennale previsto .

MANCATA NOTIFICA DI UN AVVISO BONARIO DI PAGAMENTO

Nella fattispecie de quo è da ultima ravvisabile un'ulteriore omissione da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'opponente ovvero la comunicazione di un avviso bonario di pagamento.

La giurisprudenza unanimamente riconosce la necessità di notificare al contribuente prima della cartella esattoriale un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'Ente creditore tant'è che in difetto, se la cartella non e' stata preceduta dall'invito di pagamento, la cartella è nulla

MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Sebbene le superiori eccezioni siano in grado di dare contezza alle ragioni del ricorrente occorre precisare che le cartelle di pagamento emesse dal Comune di Frascati nei confronti del sig. de Crescenzi non gli sono mai state notificate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. Giovan Battista Crescenzi come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

Comune di Frascati in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Marconi n.1 Frascati, Equitalia Sud s.p.a. (c.f. 11210661002) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, in Via di Tor Marancia n.4 nella qualità di agente di riscossione della Provincia di Roma a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Velletri nei locali e sua abituale residenza, in Genzano di Roma, Giudice designandi

all'udienza fissata per il giorno **30 gennaio 2015** alle ore di rito per ivi
anche in sua assenza e previa dichiarazione di contumacia, sentire
accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria eccezione,
deduzione ed istanza

- in via pregiudiziale sospendere per tutti i motivi suesposti l'efficacia
esecutiva delle cartelle di pagamento n.0972010319576879000,
dell'importo di €91,81 e n. 09720110027788049000, dell'importo di
€630,28 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali ;
- in via principale accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti la
nullità e/o l'inefficacia e/o inammissibilità e comunque l'illegittimità
delle cartelle esattoriale sopra precisate e di tutti gli atti ad esse
presupposti e consequenziali;
- con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre spese
generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore dichiaratosi antistatario.

INVITA

Comune di Frascati in persona del sindaco pro-tempore, con sede in
Piazza Marconi n.1 Frascati ed Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, in Via Lungotevere
Flaminio n.18 nella qualità di agente di riscossione per la Provincia di
Roma a costituirsi in giudizio, nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c.
depositando in cancelleria fascicolo con comparsa con mandato ove il caso
ricorra, l'elenco dei documenti di cui intende valersi ed i documenti stessi,

l'indicazione delle prove e quanto altro occorra con avvertimento che in difetto incorrerà nelle decadenze e preclusioni di legge comprese quelle di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che si procederà oltre nella causa, previa la dichiarazione di contumacia. La dichiarazione di contumacia comporta inoltre la decadenza dal diritto di formulare mezzi di prova, proporre domanda riconvenzionale e sollevare eccezioni per legge riservate alla prima udienza. La sentenza contumaciale emananda sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio.

Ai sensi e per gli effetti della L. 23 dicembre 1999 n.488, come modificata dal decreto legge 11 marzo 2002, n.28 convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n.91, nonché dal Regolamento approvato con D.P.R. 1 marzo 2001, n.126 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto Avv. Gianluca Graziani dichiara che il valore della presente causa è compreso nello scaglione fino ad €1.100,00 e versa il contributo unificato pari ad € 43,00.

Si depositano i seguenti documenti in copia, con riserva di esibire gli originali qualora oggetto di precisa contestazione:

visura esposizione debitoria del sig. Crescenzi, rilasciata da Equitalia sud s.p.a.

Genzano di Roma, lì 20 ottobre 2014

Avvocato Gianluca Graziani



Anno 2014
Sesione PROT
Numero 47155
Data 19/11/2014

RELATA DI NOTIFICA

ex art.4 L. 21 gennaio 1994 n.53

Cron. n.45

io sottoscritto avv.to Gianluca Graziani, con studio in Frascati (Rm) Piazza



del Gesù n.9 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Velletri del 9

gennaio 2013 per conto del sig. Giovan Battista Crescenzi ho notificato

l'atto di cui sopra a:

Comune di Frascati in persona del sindaco pro-tempore, con sede in

Piazza Marconi n.1 Frascati (00044)



Equitalia Sud s.p.a. (c.f. 11210661002) in persona dei legale

rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, in Via di Tor

Marancia n.4 (00147)

